

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2884-A}

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ZUGNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

nella seduta del 15 dicembre 1965

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont

Presentata alla Presidenza il 18 gennaio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che per le zone distrutte o danneggiate dalla catastrofe del Vajont il Governo — con lodevole tempestività — è intervenuto con vari ed immediati provvedimenti amministrativi e legislativi.

Tremenda è stata la sciagura che ha quasi interamente sradicato dalla sua sede secolare una comunità pacifica ed operosa seminando a migliaia le vittime, e doverosa è stata quindi tutta un'attività assistenziale, morale e mate-

riale prestata spontaneamente da milioni di cittadini, ma soprattutto da parte dello Stato.

Con le leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, il Governo ha voluto riparare danni alle persone ed alle cose, ed offrire ai « singoli ed alla comunità condizioni di vita e di sviluppo non soltanto conformi alla situazione precedente il disastro, ma tali da favorire un ulteriore progresso economico e sociale delle zone colpite » (vedi Relazione al disegno di legge n. 1042 del 29 febbraio 1964).

Senza entrare in una disamina particolareggiata dei provvedimenti eccezionali, allo scopo di mettere in evidenza l'urgenza e la necessità del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, e del disegno di legge 15 dicembre 1965, n. 2884, in esame, ritengo opportuno ricordare qui di seguito alcune provvidenze adottate:

1) con l'articolo 8 della legge n. 1457 del 1963 e con gli articoli da 22 a 27 della legge n. 357 del 1964, è stata concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali — prima fino al 31 dicembre 1964 e poi fino al 31 dicembre 1965 — nei comuni più gravemente colpiti (Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso) e, dietro richiesta, a contribuenti di altri comuni che hanno subito danni o distruzioni dovute alla stessa catastrofe del Vajont;

2) i danni e le distruzioni hanno determinato condizioni di gravissimo disagio ai bilanci dei comuni interessati ed alle stesse amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine: lo Stato si è pertanto impegnato ad interventi straordinari a favore dei bilanci degli enti locali della zona danneggiata allo scopo di assicurare la funzionalità dei servizi ed il pareggio dei bilanci stessi. Anche questi interventi erano previsti fino al 31 dicembre 1965;

3) in relazione ai danni subiti da infortunati e da superstiti di familiari vittime della catastrofe, si è provveduto da un lato alla concessione di una rendita da parte dell'I.N.A.I.L. (con diritto di rivalsa verso lo Stato) considerandosi la catastrofe stessa alla stregua di un infortunio sul lavoro per gli abitanti della zona deceduti o rimasti invalidi; e d'altro canto assicurando l'erogazione della assistenza sanitaria di malattia a favore dei lavoratori subordinati o autonomi della zona e dei loro superstiti che non avessero altrimenti titolo a fruire dell'assistenza medesima. Tale assistenza è stata assicurata fino al 31 dicembre 1965 senza corresponsione dei relativi contributi da parte degli interessati in

considerazione dei danni subiti dalle relative aziende rimaste improduttive;

4) importanti norme sono poi state dettate per la ripresa economica dei vari settori dall'industria al commercio, dall'artigianato all'agricoltura. In merito poi alle imprese ricostituite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ed a quelle di nuova costituzione nei territori colpiti dalla catastrofe, è stata concessa l'esenzione da ogni tributo sul reddito se iniziano la loro attività entro il 30 giugno 1967.

Se si considerano però le ragioni che hanno determinato le agevolazioni temporanee suindicate e si mettono in relazione alle finalità che i provvedimenti nel loro complesso intendono raggiungere sotto i vari aspetti urbanistico, produttivistico e sociale, non solo di reintegrazione ma di avviamento di una comunità moderna e progredita, risulta evidente come poco più di due anni siano insufficienti alla risoluzione dei molti e complessi problemi e si imponga la necessità di una proroga soprattutto per le provvidenze precisate nei punti suindicati.

Il decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333 — proposto per la conversione in legge — ha voluto appunto andare incontro ancora una volta alle operose e buone popolazioni di Longarone e di Castellavazzo, di Erto e di Casso, di Ospitale di Cadore e di Soverzene, di Claut e di Ponte nelle Alpi, di Cimolais, Andreis e Barcis, disponendo:

1) una proroga fino al 31 dicembre 1968 della esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali per tutti i contribuenti colpiti dalla luttuosa catastrofe del Vajont. Vuole essere un ulteriore incentivo alla ripresa e allo sviluppo della economia della zona;

2) una proroga fino al 31 dicembre 1968 dei contributi dello Stato ai comuni suindicati colpiti ed alle relative amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine perché possano conseguire il pareggio economico dei rispettivi bilanci. Si vuole evitare che i comuni al momento della piena ripresa economica delle loro zone si trovino con bilanci dissestati;

3) una proroga fino al 31 dicembre 1966 dell'esenzione dall'obbligo di pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali per i coltivatori diretti titolari di aziende situate nelle zone colpite;

4) infine, in merito alle imprese ricostituite o costituite *ex novo* nelle zone colpite si è prorogato dal 30 giugno 1967 al 31 dicembre 1969 il termine entro il quale dovrà essere

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

iniziata la loro attività per aver diritto alla esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito; si sono chiarite inoltre le condizioni necessarie per beneficiare della esenzione suindicata nel senso di considerare valida allo scopo una dichiarazione della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Si tratta quindi di provvedimento che opportunamente completa le precedenti disposi-

zioni e che aiuterà ulteriormente le zone gravemente colpite dalla catastrofe del Vajont nell'ottobre del 1963, a ritrovare, nella solidarietà nazionale, la strada della normalità e del progresso. È l'augurio che la Commissione, con animo commosso, ha espresso di cuore nell'approvazione del disegno di legge in esame.

ZUGNO, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ARTICOLO UNICO.

Identico.